ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTU'

Via dei Braschi 12 – 20161 MILANO – C.F.

STATUTO

art. 1 - Costituzione

E' costituita con sede in Milano, Via dei Braschi 12, l'Associazione "Associazione Genitori Cesare Cantu".

L'Associazione è di volontariato e non si propone scopi di lucro, le sue fonti di finanziamento sono costituite da contributi facoltativi dei Soci, da donazioni e dai proventi delle attività sociali.

L'Associazione Genitori adotta come riferimento la disciplina delle associazioni di promozione sociale L. 383/2000 e la L.R. sull'associazionismo n. 1/2008 e loro eventuali variazioni.

L'Associazione Genitori ha durata illimitata.

art. 2 – Finalità e obiettivi

- La Associazione Genitori Cesare Cantù è un'Associazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, che si propone di collaborare con continuità con l'Istituto Comprensivo Cesare Cantù con i seguenti scopi indicati in via esemplificativa e non tassativa:
- a) sostegno alla comunicazione e allo scambio di informazioni riguardanti la scuola tra genitori e Rappresentanti di Classe;
- b) sostegno organizzativo dei genitori alle attività didattiche in collaborazione con il Corpo Docente;
- c) organizzazione di iniziative volte alla promozione del diritto allo studio ed alla tutela dei diritti del fanciullo:
- d) sviluppo proposte di attività socio-culturali dei genitori complementari al percorso didattico della Scuola;
- e) accoglienza ed elaborazione delle proposte provenienti dai genitori facendole promuovere dai Rappresentanti del Consiglio di Istituto negli organi competenti;
- f) promozione di momenti di aggregazione tra Genitori stessi e tra Genitori e comunità locale e internazionale;
- g) promozione di iniziative volte a raccogliere fondi per le attività sopra elencate;
- h) partecipazione di rappresentanti dell'Associazione alle Commissioni della Scuola.
- i) studio, suggerimento e realizzazione di iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi della scuola e dell'educazione;
- l) finanziamento di attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente, su proposta del corpo docente o di apposita commissione.

art. 3 – Soci

Fanno parte dell'Associazione, di diritto, tutti i genitori o chi esercita la patria potestà degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo Cesare Cantù che ne fanno esplicita richiesta, indicando di aver preso visione del presente Statuto saranno detti soci ordinari.

L'adesione avviene compilando il modulo di adesione predisposto dal Consiglio Direttivo e distribuito al momento dell'iscrizione alla Scuola.

Viene richiesto all'atto dell'iscrizione il versamento di una quota associativa annua proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea.

Dal momento dell'adesione ogni genitore assume la qualifica di Socio ed ha diritto ad un voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione

Sono Soci Sostenitori coloro che in modo materiale o economico contribuiscono alla vita

economica dell'Associazione, potendo essere anche entità giuridiche.

Sono Soci Onorari coloro che hanno prestato servizi, aiuti e sostegno continuati all'associazione e al Comprensivo C. Cantù. o persone che, cessato lo status di genitore di uno studente dell'Istituto, vogliano continuare a farne parte.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Soci Sostenitori e Soci Onorari previa ratifica dell'Assemblea.

art. 4 - Rinuncia, decadenza, espulsione dei Soci

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni;
- mancato versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dall'Assemblea;
- espulsione, per comportamento contrastante agli principi statutari e per persistente violazione degli obblighi statutari, assunta con delibera motivata del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Avverso la delibera di esclusione, l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei soci entro un mese, la quale decide a maggioranza sulla conferma o sull'annullamento del provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo. La decisione dell'Assemblea è inappellabile:
- decadenza, al termine del ciclo scolastico dell'alunno/a di cui si esercita la patria potestà;

art. 5 - Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- i Revisori dei Conti.
- i Referenti di plesso
- i Referenti Commissioni (mensa, cultura, feste e eventi speciali, POF, istituzionale, biblioteca, banca del tempo ed altre eventuali)

art. 6 - Cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite, compresa quella di Revisore dei Conti.

Potranno essere disposti rimborsi per spese documentate e deliberate dal Consiglio direttivo.

art. 7 – Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci e viene convocata dal Presidente dell'Associazione. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea fino a un massimo di due Soci, purché in possesso di una delega scritta. Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori.

Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, oppure possono essere richieste da trenta Soci, mediante richiesta scritta e motivata indirizzata al Consiglio stesso.

Le convocazioni ai Soci delle Assemblee saranno comunicate a mezzo affissione nelle bacheche interne ed esterne della Scuola unitamente a qualsiasi altro mezzo idoneo (comprese le comunicazioni a mezzo posta elettronica, il sito della Scuola o dell'Associazione) almeno cinque giorni prima della data fissata.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che, in caso di impedimento, delegherà il Vice Presidente o un Consigliere.

_

art. 8 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria, la prima entro il 30 Novembre di ogni anno. La convocazione della prima seduta è effettuata dal Presidente o dal Vice Presidente uscente.

L'Assemblea Ordinaria si intende costituita validamente con 20 Soci fra presenti e rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono ritenute valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.

L'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria viene predisposto dal Consiglio direttivo e deve prevedere come contenuto necessario della prima Assemblea dell'anno:

- relazione tecnica morale finanziaria dell'Associazione;
- relazione del Revisore dei Conti:

I Soci possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno purché pervengano alla Segreteria del Consiglio Direttivo con congruo anticipo mediante comunicazione scritta.

art. 9 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria si intende costituita validamente con 20 Soci fra presenti e rappresentati. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria vengono ritenute valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti e rappresentati. Per lo scioglimento dell'Associazione si richiede la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti e rappresentati.

art. 10- Scopi

L'Assemblea in convocazione Ordinaria ha i seguenti scopi:

- delibera sulla proposte del Consiglio direttivo;
- elegge i membri del Consiglio direttivo
- approva i bilanci consuntivi
- elegge il Revisore dei Conti.

L'Assemblea in convocazione Straordinaria ha i seguenti scopi:

- delibera sulle modifiche dello Statuto su proposta del Consiglio direttivo;
- delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- delibera sulla sfiducia al Presidente

Ogni seduta dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dell'Associazione viene verbalizzata dal Segretario. Tale verbale viene inviato a tutti i presenti e ai soci che ne hanno fatto richiesta al momento dell'adesione all'Associazione stessa, a tutti i Rappresentanti di classe e ai Membri del Consiglio di Istituto (componente Genitori), presentato per conoscenza al Dirigente Scolastico, affisso sulla bacheca della Scuola nonché pubblicato nel sito dell'Istituto nello spazio riservato.

art. 11 – Consiglio Direttivo

a) E' costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da nove Consiglieri, per un totale di tredici componenti che restano in carica per un anno sociale e sono rieleggibili. Solo per il primo mandato i componenti restano in carica dal momento dell'elezione fino a settembre dell'anno seguente. Dal 2° mandato i componenti restano in carica da settembre a settembre dell'anno successivo.

Si auspica che i Consiglieri rappresentino in modo proporzionale i quattro plessi che compongono l'Istituto Comprensivo.

b) L'Assemblea Ordinaria vota i candidati per ogni carica ed elegge coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; il candidato alla presidenza che ottiene il secondo risultato sarà nominato dall'Assemblea Vice Presidente.

- c) E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e può essere convocato dal Presidente anche in Sede diversa da quella sociale.
- d) Le sue riunioni sono aperte a tutti i Soci a cui il Presidente può dare facoltà di parola. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio esperti esterni e rappresentanti di eventuali gruppi di lavoro interni, a titolo rigorosamente gratuito.
- e) Può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio stesso.
- f) La delibere vengono prese a maggioranza e in caso di parità decide il voto del Presidente.
- g) Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il verbale da apporre nell'apposito registro del Consiglio.

art. 12 – Compiti del Consiglio Direttivo

- a) Provvede all'attuazione degli scopi sociali e alle delibere assembleari, dispone per il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione, amministra il patrimonio e predispone il bilancio consuntivo e il rendiconto delle attività.
- b) Ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria come da mandato dei Soci.
- c) Può delegare, con apposita delibera, i singoli Consiglieri a rappresentare l'Associazione su temi e problemi specifici.

art. 13 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ad ha la firma sociale.

Per eventuali conti correnti bancari e postali il Presidente ed il Tesoriere avranno potere di firma disgiunta.

II Presidente presiede le Assemblee dei Soci e il Consiglio Direttivo, in caso di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente rappresenta e si fa portavoce dell'Associazione attraverso gli organi collegiali dell'Istituto e partecipa come uditore alle riunioni del Consiglio di Istituto. In queste funzioni può essere sostituito dal Vice Presidente o da un altro Consigliere.

La carica dura un anno.

art. 14 – Revisori dei Conti

Deve essere eletto dall'Assemblea un Collegio di Revisori dei Conti composto da due Revisori effettivi più un Revisore Supplente. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare il bilancio dell'Associazione riferendone ai Soci nell'Assemblea ordinaria.

La carica dura un anno.

art. 15 – Referenti di plesso

Devono essere Soci e sono nominati dal Presidente che sceglie un Referente per ogni plesso dell'Istituto Comprensivo Cesare Cantù.

Hanno il compito di intrattenere i rapporti tra i genitori del proprio plesso e l'Associazione, di divulgare, promuovere e sostenere le attività dell'Associazione in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo. La carica dura un anno e comunque fino alla nomina di un successore.

Art. 16 - Commissioni

L'Associazione Genitori riconosce la possibilità di costituire Commissioni che si occupino di aspetti particolari legati alla vita scolastica. Delle Commissioni possono far parte solo i Soci, eventuali consulenti esterni possono essere invitati a partecipare a titolo gratuito, fatto salvo diversa

delibera dell'Assemblea dei Soci. Ogni Commissione nomina al suo interno il proprio Referente che avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo sull'operato della commissione e di riferire durante l'Assemblea dei Soci che ratificherà i progetti della Commissione. La carica di Referente dura un anno e comunque fino alla nomina di un successore. Le Commissioni hanno durata illimitata e non vi è limite alla loro numerosità.

art. 17 – Patrimonio dell'Associazione

II patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate derivanti da donazioni, contributi pubblici e privati e dalle attività sociali .

L'amministrazione e l'impiego di detto fondo è gestito dal Consiglio Direttivo.

art. 18 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario è fissato dal 1 Settembre al 31 Agosto.

art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci nominerà uno o più liquidatori fissandone compiti e poteri.

L'Assemblea dei Soci inoltre delibererà circa la destinazione dei fondi residui dopo la liquidazione che dovranno essere destinati esclusivamente all'Istituto Comprensivo C. Cantù.

art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge quadro delle associazioni di solidarietà familiare L.R. 23/99, alla Legge 383/00, alla legislazione regionale sull'associazionismo L.R. 28/96 ed alle loro eventuali variazioni.

Art. 21 – Norma transitoria

L'Assemblea per la costituzione dell'Associazione dei Genitori e del Consiglio Direttivo sarà convocata dal Presidente in carica del Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo Cesare Cantù. Fino ad allora rimangono in vigore le attuali cariche e commissioni di lavoro.